

Decreto prot. n. _____ del _____

Repertorio n. ____/____

Tit. I Cl. 13
All.02

OGGETTO: elezioni del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia per il triennio 2024 - 2027

**IL DECANO
DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA**

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" emanato con Decreto Rettorale n. 645 del 17.10.2016 e pubblicato in G.U. n. 261 del 08.11.2016 e, in particolare, gli artt. 24 e 31 che disciplinano le Scuole d'Ateneo individuando quali organi delle stesse il Presidente, il Consiglio e la Commissione paritetica docenti-studenti;
- VISTO** il Regolamento Elettorale dell'Università emanato con D.R. n. 526 del 24.07.2017 ss.mm.ii. e, in particolare, il Titolo I, recante le disposizioni comuni per le elezioni dei componenti degli organi e delle cariche di Ateneo e il Titolo II, Capo VI, relativo all'elezione degli organi delle Scuole d'Ateneo;
- VISTO** il D.R. n. 180/2021 del 23.02.2021 con cui, all'esito delle elezioni indette con il Decreto del decano della Scuola di Medicina e Chirurgia n. 8/2021 del 01.02.2021 è stato nominato il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia per il triennio 2021/2024;
- RILEVATO** che il mandato del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, attribuito con il citato D.R. n. 180/2021 del 23.02.2021, è giunto a scadenza il 23.02.2024 e che risulta, dunque, necessario procedere all'elezione del nuovo Presidente della Scuola;
- VISTO** l'art. 75 del già citato Regolamento elettorale dell'Università, il quale prevede che, con riguardo alle elezioni del Presidente della Scuola di Ateneo, il corpo elettorale sia costituito dai membri del Consiglio della Scuola aventi diritto a voto deliberativo alla data di emanazione del provvedimento d'indizione delle elezioni;
- VISTO** il D.R. n. 01/2024 del 09/01/2024 con il quale il Presidente della Scuola ha nominato i rappresentanti dei docenti in seno al consiglio di Medicina e Chirurgia per il triennio accademico 2023/24 -2025/26;
- VISTO** l'art. 76, c. 1 ai sensi del quale il corpo elettorale viene convocato dal decano dei professori di prima fascia dei Dipartimenti afferenti alla Scuola o, in caso di impedimento, da chi lo segue in ordine di anzianità nel ruolo, con provvedimento da pubblicare nell'Albo di Ateneo e sul sito internet della Scuola stessa;
- VISTO** il comma 4 del medesimo art. 76 del Regolamento elettorale, in base al quale, il provvedimento d'indizione delle elezioni deve indicare:
- a) il gestore tecnico dell'elezione e l'ufficio competente;
 - b) gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo;
 - d) i membri della Commissione elettorale;

- e) il luogo di ubicazione del seggio, con i relativi orari di apertura e chiusura;
- f) la data della prima votazione;
- e) le date per l'eventuale seconda, terza e quarta votazione;

- VISTO** altresì l'art. 1, comma 7, del Regolamento elettorale, il quale prevede che nel provvedimento d'indizione delle elezioni debba essere definito il *quorum* per la validità delle stesse;
- VISTO** l'art. 3 del predetto Regolamento elettorale, che individua i compiti del gestore tecnico dell'elezione;
- VISTI** gli artt. 74 e 75 del Regolamento elettorale, che definiscono l'elettorato attivo e l'elettorato passivo relativi alle elezioni in questione;
- VISTO** l'art. 4 del medesimo Regolamento elettorale, che disciplina i termini e le modalità di predisposizione e pubblicazione degli elenchi dell'elettorato attivo e passivo, nonché la trasmissione degli stessi al gestore tecnico dell'elezione;
- VISTO** l'art. 76, comma 3, del citato Regolamento, che disciplina la Commissione elettorale, prevedendo che essa sia composta dal decano o da un suo sostituto, che la presiede, e da due membri del Consiglio della Scuola;
- VISTI** gli artt. 5 e 7 del menzionato Regolamento, riguardanti l'individuazione dei seggi elettorali e la composizione e le modalità di nomina delle commissioni di seggio;
- VISTO** in particolare, l'art. 5, comma 3, del Regolamento elettorale, il quale dispone che l'organizzazione delle operazioni di voto deve seguire criteri di economicità, efficienza e razionalità, oltre a garantire la sicurezza e la segretezza del voto;
- VISTO** l'art. 77, comma 3, del medesimo Regolamento elettorale, che definisce il *quorum* necessario ai fini della validità delle diverse votazioni nell'ambito delle elezioni di cui trattasi;
- VISTO** altresì l'ultimo comma dell'art. 5 del Regolamento elettorale, il quale prevede la possibilità di presentare formale candidatura;
- VISTI** inoltre, gli artt. 6, 8, 9 e 77, comma 1, del Regolamento elettorale, che disciplinano la propaganda elettorale, la durata delle votazioni e le operazioni di voto, riscontro e scrutinio;
- VISTO** in particolare l'art. 8, comma 4, del Regolamento elettorale, il quale prevede che, salva diversa disposizione, per ogni tipologia di votazione possa essere espressa un'unica preferenza;
- VISTO** l'art. 10, comma 4, del Regolamento elettorale che - con riferimento alle elezioni delle rappresentanze elettive del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione, del Consiglio degli studenti, del Nucleo di valutazione e del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo per l'elezione del Rettore - affida alla Commissione elettorale centrale la verifica e la validazione delle eventuali liste di candidati, la verifica di tutte le operazioni elettorali, l'approvazione dei risultati elettorali, la proclamazione degli eletti e la decisione dei ricorsi riguardanti lo svolgimento delle elezioni;
- VISTO** il già citato art. 76, comma 3, del Regolamento elettorale, il quale dispone che - con

riguardo alle elezioni del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia – le competenze attribuite alla Commissione elettorale centrale dall'art. 10 del medesimo Regolamento spettano, in quanto compatibili con la procedura elettorale, alla Commissione elettorale, che svolge la propria attività col supporto dell'ufficio competente;

VISTO altresì l'art. 78 del medesimo Regolamento elettorale, il quale prevede che alla proclamazione del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia provveda il decano dei professori di prima fascia dei Dipartimenti afferenti alla Scuola, con provvedimento da pubblicare all'albo di Ateneo e sul sito *Internet* della Scuola e da inviare al Rettore per il successivo provvedimento di nomina;

VISTO il comma 5 del citato art. 10 del Regolamento elettorale, il quale dispone che le decisioni sui ricorsi riguardanti lo svolgimento delle elezioni per le cariche e le rappresentanze elettive in seno agli organi collegiali presenti nell'Ateneo spettino sempre alla Commissione elettorale centrale;

VISTO infine, il comma 2 del citato art. 78 del Regolamento elettorale, il quale prevede che il Presidente della Scuola dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta;

DECRETA

Art. 1 – Indizione delle elezioni e convocazione del corpo elettorale

Sono indette le elezioni del **Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia** dell'Università degli Studi della Campania "*Luigi Vanvitelli*" per il **triennio 2024 - 2027**

Il corpo elettorale è convocato per il giorno **22.03.2024**, dalle ore **09.00** alle ore **15.00**, presso i locali della Scuola di Medicina e Chirurgia.

Per l'eventuale seconda, terza e quarta votazione, il corpo elettorale è convocato presso il seggio di cui al comma 2 nelle seguenti date e secondo i seguenti orari:

25 marzo 2024, dalle ore 09.00 alle ore 15.00;

26 marzo 2024, dalle ore 09.00 alle ore 15.00;

28 marzo 2024, dalle ore 09.00 alle ore 15.00.

I componenti del seggio elettorale saranno nominati con successivo provvedimento del decano della Scuola di Medicina e Chirurgia, di cui verrà data notizia mediante pubblicazione sul sito *Internet* della Scuola medesima.

Art. 2 – Elettorato attivo e passivo

L'*elettorato attivo (all.01)* è costituito dai membri del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia alla data di emanazione del presente provvedimento.

L'*elettorato passivo (all.02)* è costituito dai professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, o che dichiarino di optare per tale regime in caso di nomina, che alla data di emanazione del presente provvedimento afferiscono ai Dipartimenti della Scuola di Medicina e Chirurgia e assicurano un numero di anni di servizio, prima del collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato del Presidente della Scuola.

Gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo saranno predisposti dall'ufficio competente per l'elezione di cui al successivo art. 7 e saranno pubblicati, in tempi congrui, sul sito *Internet* della Scuola di Medicina e Chirurgia.

Eventuali errori od omissioni nella composizione degli elenchi dell'elettorato attivo e passivo andranno segnalati, entro tre giorni lavorativi dalla data della pubblicazione degli elenchi stessi, all'ufficio competente per l'elezione di cui al comma precedente, che procederà a pubblicare le eventuali modifiche entro il giorno successivo alla data della segnalazione.

Gli elenchi definitivi saranno trasmessi immediatamente al gestore tecnico dell'elezione di cui al successivo art. 7, per gli adempimenti di competenza.

Art. 3 – Candidature

Ferma restando l'eleggibilità di tutti gli iscritti nell'elenco dell'elettorato passivo, eventuali candidature potranno essere presentate all'ufficio competente per l'elezione di cui al successivo art. 7 a partire **dal giorno 11.03.2024** e fino **alle ore 12.00 del giorno 15.03.2024**.

Le candidature dovranno essere prodotte mediante il modello predisposto dall'ufficio competente per l'elezione di cui al comma 1 - che verrà reso disponibile in tempi utili sul sito *Internet* della Scuola di Medicina e Chirurgia - e dovranno essere inviate a mezzo *e-mail* all'indirizzo scuola.medicina@unicampania.it, unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità.

Le candidature presentate verranno verificate e validate dalla Commissione elettorale di cui al successivo art. 6, che si riunirà presso l'ufficio di cui al comma 1.

L'elenco delle candidature ammesse verrà quindi pubblicato, **entro il 18 marzo 2024**, sul sito *Internet* della Scuola di Medicina e Chirurgia, nonché sul sito *Internet* d'Ateneo.

Eventuali errori od omissioni nell'elenco di cui al comma precedente andranno segnalati, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello della pubblicazione, all'ufficio di cui al comma 1, che procederà a pubblicare le eventuali modifiche entro il giorno successivo alla segnalazione.

L'elenco definitivo sarà trasmesso immediatamente al gestore tecnico dell'elezione di cui all'art. 7 per gli adempimenti di competenza.

Art. 4 – votazione

Saranno ammessi a votare esclusivamente coloro che risulteranno inseriti nell'elenco degli aventi diritto al voto.

L'elettore esprimerà il proprio voto tramite terminale remoto individuale, seguendo la procedura descritta nella guida di cui al precedente art. 1, che assicurerà la segretezza delle operazioni.

Ciascun elettore potrà esprimere *una sola preferenza*.

Per le prime tre votazioni, l'elezione sarà valida se vi prenderà parte almeno la metà dell'elettorato attivo. Per la quarta votazione non è richiesto alcun *quorum*.

Nelle prime tre votazioni, il Presidente sarà eletto a maggioranza assoluta dei votanti. Alla quarta votazione, sarà eletto il docente che otterrà il maggior numero di voti. A parità di voti, sarà eletto il docente con la maggior anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità, sarà eletto il docente con maggior anzianità anagrafica.

Al termine dello scrutinio, l'ufficio competente di cui al successivo art. 7 acquisirà dal gestore tecnico di cui al medesimo art. 7 la documentazione dello spoglio elettronico e la invierà alla Commissione elettorale di cui all'art. 6 ai fini della verifica della regolarità delle operazioni elettorali e della validazione delle elezioni.

Art. 5 – Proclamazione e nomina degli eletti

Previa dichiarazione della regolarità delle operazioni elettorali, il decano, o il suo sostituto, procederà alla proclamazione dell'eletto, con atto che verrà pubblicato immediatamente sul sito *Internet* dell'Ateneo e della Scuola di Medicina e Chirurgia e trasmesso agli uffici competenti per la predisposizione del decreto rettorale di nomina.

Art. 6 – Commissione elettorale

La Commissione elettorale è composta dal Prof. Gaetano Motta, decano della Scuola di Medicina e Chirurgia, che la presiede, e dai seguenti membri:

- Prof. Pasquale SANSONE, Professore di seconda fascia del Dipartimento della Donna del Bambino e di Chirurgia generale e specialistica;
- Prof. Vincenzo CUCCURULLO, Professore di seconda fascia del Dipartimento di Medicina di Precisione.

Art. 7 – Gestore tecnico e ufficio competente per l'elezione

Il gestore tecnico dell'elezione è individuato nel Sig. Salvatore IODICE, in servizio presso l'Ufficio Amministrativo della Scuola di Medicina e Chirurgia.

Il gestore tecnico di cui al comma 1 seguirà il procedimento elettorale sulle piattaforme di *e-voting* nelle fasi di attivazione tecnica del procedimento, di inserimento degli elettorati attivo e passivo e delle candidature, di apertura e chiusura delle operazioni di voto e di estrazione dei dati relativi al conteggio dei voti.

L'ufficio competente per l'elezione è l'Ufficio amministrativo della Scuola di Medicina e Chirurgia.

Art. 8 – Disposizioni finali


Tutti i ricorsi riguardanti lo svolgimento delle elezioni dovranno essere presentati alla Commissione elettorale centrale e comunicati al decano della Scuola di Medicina e Chirurgia entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione dell'atto contestato. La Commissione si pronuncerà entro i sette giorni lavorativi successivi alla presentazione del ricorso.

Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si rinvia al Regolamento elettorale d'Ateneo citato nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo e sul sito *Internet* dell'Ateneo e sul sito *Internet* della Scuola di Medicina e Chirurgia.

Napoli, 26 febbraio 2024

IL DECANO DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA
(Prof. Gaetano Motta)



Firmato digitalmente da: Gaetano Motta
Organizzazione: SECONDAUNINAPOLI/02044190615
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Il titolare fa uso del presente certificato solo per le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate holder must use the certificate only for the purposes for which it is issued.
Data: 26/02/2024 12:55:26